

COMMISSIONE VII

DIFESA

30.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	163
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare (2325)	163
PRESIDENTE	163, 164, 165, 167
BUFFONE	167
DE STASIO, <i>Relatore</i>	164
FASOLI	164
GUI	164
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	165, 167
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324)	
PRESIDENTE	168
LIMA, <i>Relatore</i>	168
Disegno e proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (2281);	
COVELLI: Modificazione ed integrazione della legge 29 novembre 1961, n. 1300, concernente nuove misure dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo (709)	168
PRESIDENTE	168

	PAG.
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	168

La seduta comincia alle 10,30.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati de Meo e Scarascia Mugnozza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare (2325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare ».

Ricordo che nella seduta precedente il seguito della discussione generale fu rinviato per consentire di prendere visione e approfondire i dati esposti dal relatore nella sua esposizione.

Il relatore de Stasio ha facoltà di parlare per fornire alcuni chiarimenti che gli erano stati richiesti.

DE STASIO, *Relatore*. A completamento del mio precedente intervento desidererei ulteriormente spendere qualche parola per precisare gli scopi e la portata del disegno di legge.

Esso, oltre a dare un riconoscimento concreto alle aspirazioni della categoria, mira ad organizzare la carriera in modo che nei prossimi anni non dobbiamo essere costretti a intervenire per sanare situazioni anomale. Il disegno di legge, infatti, è inteso a risolvere, come si desume dai dati da me esposti nella precedente seduta, il problema dell'organico dei sottufficiali, garantendo a tutti un uguale trattamento giuridico ed economico. A questo riguardo mi riservo di presentare un emendamento all'articolo 6 inteso ad agevolare, per quanto concerne i limiti di età di cessazione dal servizio permanente effettivo, i sottufficiali attualmente in soprannumero e trattenuti in servizio. Concludo raccomandando nuovamente la approvazione del provvedimento.

FASOLI. Vorrei dichiarare che dopo che l'onorevole relatore ha posto a disposizione i dati richiesti, mi è stato possibile approfondire la conoscenza del provvedimento. Vorrei tuttavia anche in questa occasione riconfermare l'esigenza che provvedimenti di questa natura, che hanno una importanza notevole e vengono ad eliminare situazioni non dico abnormi, ma eccezionali, venutesi a verificare nel corso degli anni, debbono essere presentati alla Commissione in modo tale che questa possa avere a disposizione tutti i dati necessari per comprendere quanto sta avvenendo al fine di non trovarci tra l'altro nella situazione, del resto non rara, di dover tornare a trattare con successivi provvedimenti settoriali una materia che si era affermato in precedenza di voler sistemare in modo definitivo. Era a nostra conoscenza il grave stato di disagio dei sottufficiali dell'aeronautica, per i quali non è soddisfacente né la progressione di carriera attuale né il corrispondente trattamento economico. Con il provvedimento all'esame si viene ad eliminare il soprannumero dei sottufficiali ed inoltre in futuro si potrà avere un riferimento più preciso nel trattare il ruolo dei sottufficiali dell'aeronautica.

Per i suddetti motivi mi dichiaro favorevole al disegno di legge e, ripeto, aproffitto della circostanza per sottolineare ancora una volta l'esigenza che, anche da parte della Presidenza della Commissione, quando si pongono all'ordine del giorno certe proposte di legge o disegni di legge i Commissari possano essere posti nella piena possibilità di cono-

scere, ed anche per tempo, la situazione cui il provvedimento si riferisce.

A tale riguardo aproffitto dell'occasione per ricordare che noi abbiamo all'esame un altro provvedimento, riguardante i sottufficiali dell'esercito, che è più importante del disegno di legge che stiamo esaminando, in quanto è innovatore e non soltanto riordinatore della materia. Pertanto io ritengo che vi debba essere da parte sia del Governo sia della stessa Presidenza della Commissione tutta quella azione necessaria a far sì che il nostro voto, come dicevo la volta scorsa, possa essere espresso con maggiore certezza, dopo aver studiato a fondo le varie situazioni.

Sull'emendamento preannunziato dall'onorevole de Stasio la nostra parte concorda, in quanto riteniamo che la posizione di questo limitato numero di sottufficiali trattenuti in servizio e che potrebbero non essere inclusi nel disegno di legge all'esame debba essere efficacemente salvaguardata.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'invito rivolto dall'onorevole Fasoli alla Presidenza, io vorrei osservare che questa non ha elementi di documentazione da offrire, all'infuori di quanto ci offrono gli atti ufficiali, quali la relazione ai disegni di legge o alle proposte di legge. Ritengo che l'invito, al quale io mi associo, debba essere rivolto al Governo ed ai relatori, che saranno di volta in volta nominati.

GUI. Siccome questo provvedimento porta la mia firma, vorrei ringraziare i componenti della Commissione, il relatore e l'onorevole Fasoli, che ha parlato poco fa, per il loro parere favorevole. Questo disegno di legge fa parte di un gruppo abbastanza nutrito di provvedimenti, che io ho avuto la possibilità di portare a termine prima della fine del 1969. Io ho lavorato a questo gruppo di provvedimenti anche per venire incontro al desiderio della Commissione di non essere indotta ad esaminare delle leggi, ma dei provvedimenti di una certa importanza ed organicità quali il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali dell'aeronautica e quello ancora più ponderoso dei sottufficiali dell'esercito ed infine l'aumento delle varie indennità operative.

Altri provvedimenti non è stato possibile portare al vaglio del Consiglio dei ministri, perché l'intesa con i ministri della riforma dell'amministrazione e del tesoro è estremamente laboriosa. Io qui alludo, fra l'altro, al provvedimento che riguarda il soldo della truppa, che ho sempre considerato fra i più

importanti. Mi sono dedicato particolarmente a provvedimenti concernenti le categorie inferiori, come questo disegno di legge concernente i sottufficiali dell'aeronautica, che è molto atteso. Bisogna considerare che questa categoria di sottufficiali è molto numerosa, di grande qualità tecnica ed è indispensabile al buon funzionamento dell'aeronautica; aveva tuttavia problemi di carriera e di trattamento veramente consistenti, ancora insoluti ai quali si doveva ovviare. Naturalmente non tutti i problemi di trattamento sono qui risolti, perché alcuni di questi sono rinviati al grosso provvedimento del riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali, che è ancora in discussione presso le varie Commissioni e nel quale saranno considerati gli altri aspetti relativi allo stipendio ed al trattamento economico complessivo. Noi abbiamo esaminato e credo risolto in maniera soddisfacente il problema della carriera di questi sottufficiali e pertanto sono lieto di aver dato il mio contributo e di avere ottenuto il parere favorevole dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io desidero associarmi a quanto ha detto ora l'onorevole Gui e ringraziare per la sollecitudine con cui è stato posto all'ordine del giorno un disegno di legge lungamente studiato e meditato dal precedente Governo; questa sollecitudine ha permesso di esaminare con rapidità tale provvedimento. Desidero, inoltre, ringraziare il relatore per tutte le spiegazioni che ci ha fornito, per cui mi limito a soffermarmi su due considerazioni. Innanzi tutto voglio far notare che in realtà, come giustamente ha detto il relatore, con questo provvedimento si assorbono tutti i sottufficiali promossi in soprannumero, che ammontano a 6.448 unità. Vorrei far presente che oltre a risolvere il problema dell'assorbimento del soprannumero, il provvedimento permette anche di assicurare un giusto sviluppo all'aeronautica militare. In realtà il disegno di legge prevede un organico di 24.500 sottufficiali in servizio permanente e non di 21.447; cioè viene contemplato un ulteriore aumento di 3.053 unità nel periodo di tre anni, allo scopo di assicurare un maggiore sviluppo del settore e di garantire soprattutto un'elevata efficienza non soltanto sul piano delle attrezzature, ma anche sul piano del fattore uomo. Mi preme sottolineare che fin dal 1948 l'aeronautica militare ha chiesto un aumento degli specialisti,

ed ora, finalmente, possiamo con questo provvedimento soddisfare le giuste richieste sia per numero sia per qualità. Mi preme altresì osservare che in realtà con i vari provvedimenti finora adottati dal Parlamento in questi ultimi anni si è determinato un ingorgo nei gradi superiori dell'organico dei sottufficiali, per cui per i sergenti da promuovere al grado superiore e per i sergenti maggiori il provvedimento in esame assicura una possibilità più equa di carriera. In tal modo vengono soddisfatte non solo le attese dei sottufficiali, ma si favorisce anche la qualificazione sempre maggiore del settore specialistico dell'aeronautica. In merito all'emendamento preannunciato dal relatore, vorrei ricordare che anche il precedente Governo si era posto questo problema, pur non avendo dato ad esso una soluzione, per cui si rimette pienamente alle decisioni che la Commissione vorrà prendere in materia.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dei primi cinque avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'aeronautica militare sono iscritti nei seguenti ruoli:

- ruolo naviganti;
- ruolo specialisti.

Il ruolo naviganti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa muniti del brevetto di pilota.

Il ruolo specialisti è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa che hanno superato appositi corsi tecnico-professionali e sono impiegati nei diversi rami delle attività operative e logistiche dell'aeronautica militare.

I suddetti ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso passaggio di ruolo, salvo nei casi previsti dalla legge.

In relazione all'impiego ed alle esigenze di servizio, i sottufficiali del ruolo specialisti

sono ripartiti in categorie e specialità, stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede altresì a fissare le modalità per il passaggio dall'una all'altra categoria ».

(È approvato).

ART. 2.

I sottufficiali appartenenti alle diverse categorie del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici, sono iscritti nell'unico ruolo degli specialisti, conservando la propria anzianità assoluta.

Per i sottufficiali aventi medesima anzianità assoluta, l'iscrizione nel ruolo unico avviene per aliquote successive di cinquanta unità, composte di elementi delle diverse categorie in ragione proporzionale al numero complessivo di essi, arrotondando per eccesso le frazioni di unità sino al completamento dell'aliquota.

In ciascuna delle aliquote di cui al comma precedente, l'ordine di precedenza è determinato con l'osservanza delle norme previste dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal seguente:

« L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare è fissato come segue:

ruolo naviganti:

marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia . . .	100
marescialli di seconda classe . .	110
marescialli di terza classe . .	120
sergenti maggiori	170

ruolo specialisti:

marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia . . .	3.800
marescialli di seconda classe . .	4.090
marescialli di terza classe . .	4.280
sergenti maggiori	11.830

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma è determinata con la legge di bilancio ».

(È approvato).

ART. 4.

L'organico dei sergenti maggiori del ruolo specialisti, stabilito dal precedente articolo 3, sarà raggiunto come segue:

10.000 unità dal 1° luglio 1970;

11.000 unità dal 1° gennaio 1971;

11.830 unità dal 1° gennaio 1972.

(È approvato).

ART. 5.

I posti recati dall'articolo 3 in aumento delle dotazioni organiche dei gradi di maresciallo sono destinati all'assorbimento dei soprannumeri esistenti in detti gradi alla data del 1° luglio 1970.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono considerati posti in aumento quelli risultanti dal raffronto dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge con quello in vigore al 30 giugno 1970, nella ripartizione disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, con la riunione in un unico contingente dei posti previsti per i ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici.

I soprannumeri nel grado di maresciallo di seconda classe che non fosse possibile assorbire in base al precedente comma primo sono eliminati effettuando altrettante promozioni in soprannumero al grado di maresciallo di prima classe. Tali promozioni si conferiscono per metà nel primo anno di applicazione della legge e, per l'altra metà, nell'anno successivo.

In corrispondenza dei soprannumeri esistenti nel grado di maresciallo di prima classe, anche per effetto delle promozioni di cui al precedente terzo comma, sono lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente.

All'assorbimento di tali soprannumeri si provvede con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificano nel grado di maresciallo di prima classe.

L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962,

n. 1499, quale risulta modificata con legge 30 marzo 1965, n. 331, è elevato ad anni 53, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

I sottufficiali che raggiungano il 51° anno di età nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere che nei loro confronti sia applicato il predetto limite di età.

Il relatore de Stasio ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Il suddetto disposto si applica anche nei confronti dei sottufficiali piloti che, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto il 53° anno d'età ».

BUFFONE. L'emendamento non comporta onere finanziario in quanto esso concerne un esiguo gruppo di sottufficiali che rientrano nell'ambito della consistenza della forza organica. Piuttosto qual'è la vera sostanza di esso? Che lo spostamento dei limiti di età è in connessione con la carenza attuale dell'organico, in quanto se non rimane in servizio fino a 53 anni una certa aliquota di sottufficiali piloti altamente qualificati l'organico non risulta al momento coperto come dovrebbe. Oltretutto poi questi sottufficiali non potrebbero ormai più trovare un impiego nell'aviazione civile, per cui mi dichiaro favorevole all'emendamento.

LATTANZIO, Sottosegretario di stato per la difesa. Come ho già dichiarato mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 6.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, quale risulta modificata con legge 30 marzo 1965, n. 331, è elevato ad anni 53, con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge.

Il suddetto disposto si applica anche nei confronti dei sottufficiali piloti che, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto il cinquantatreesimo anno di età.

I sottufficiali che raggiungano il 51° anno di età nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere che nei loro confronti si applicato il predetto limite di età.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli 7, 8, 9. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 7.

Salvo quanto disposto dall'articolo 6, la presente legge ha effetto dal 1° luglio 1970.

(È approvato).

ART. 8.

La forza organica dei sergenti dell'aeronautica militare, fissata nello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970, è ridotta di 1.350 unità.

(È approvato).

ART. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1970 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoidicati:

esercizio finanziario 1970, milioni 235;
esercizio finanziario 1971, milioni 885;
esercizio finanziario 1972, milioni 1.130.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito », sul quale la V Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Lima ha facoltà di svolgere la relazione.

LIMA, *Relatore*. Poiché ho necessità di acquisire ulteriori elementi di cognizione, desidererei che la discussione di questo disegno di legge fosse rinviata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo (2281) e della proposta di legge Covelli: Modificazione ed integrazione della legge 29 novembre 1961, n. 1300, concernente nuove misure dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni d'imbarco e dell'indennità di impiego operativo » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Covelli: « Modificazione ed integrazione della legge 29 novembre 1961, n. 1300, concernente nuove misure dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo ».

Su richiesta di alcuni colleghi propongo che la discussione sia rinviata ad altra sedu-

ta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'aeronautica militare (2325).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, De Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Fornale, Grimaldi, Gui, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Pietrobono, Radi, Ruffini, Trombadori, Vaghi, Vecchiarelli.

Sono in congedo:

De Meo, Scarascia-Mugnozza.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

—
L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO